

Patente a crediti: decreto attuativo



Nonostante le richieste di emendamento inviate da più parti al governo, è stato pubblicato nella giornata del 18/09/24 il

DECRETO 18 settembre 2024, n. 132

**Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
(24G00151) (GU Serie Generale n.221 del 20-09-2024)**

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/20/24G00151/sg>

Torino, 24.09.2024



CAMPO DI APPLICAZIONE-SOGGETTI INTERESSATI

DAL 1 OTTOBRE POSSESSO DELLA PATENTE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS 81/2008
("QUALUNQUE LUOGO IN CUI SI EFFETTUANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE IL CUI ELENCO È RIPORTATO NELL'ALLEGATO X")

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

ESCLUSIONE PATENTE PER *IMPRESA IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA IN CLASSIFICA PARI O SUPERIORE ALLA III*
E PER COLORO CHE EFFETTUANO *MERE FORNITURE O PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, CSE ecc.).*

CAMPO DI APPLICAZIONE-SOGGETTI INTERESSATI

DOCUMENTO EQUIVALENTE PER IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI STABILITI IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA

Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'**articolo 89, comma 1, lettera a)**

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

**L'ISPettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la
PATENTE**

PUNTEGGIO

INFERIORE A 15 CREDITI



NON CONSENTE ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI DI OPERARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

È CONSENTITO IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO O SUBAPPALTO IN CORSO DI ESECUZIONE, QUANDO I LAVORI ESEGUITI SONO SUPERIORI AL 30 PER CENTO DEL VALORE DEL CONTRATTO (SALVA L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14)

SANZIONI

IN MANCANZA DI PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE O CON PATENTE IL CUI PUNTEGGIO SIA INFERIORE A 15 CREDITI

SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI AL 10 PER CENTO DEL VALORE DEI LAVORI E, COMUNQUE, NON INFERIORE A EURO 6.000

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI PUBBLICI

Allegato I-bis

Decurtazione dei crediti

L'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 e di seguito riportato.

ALLEGATO I-BIS

| | FATTISPECIE | MISURA DECURTAZIONE CREDITI |
|-------|--|--|
| 1-20 | VIOLAZIONI CON CONTENUTI DEGLI ALLEGATI I E XI DEL TUSL | |
| 21-24 | LAVORO IRREGOLARE | |
| 25-28 | INFORTUNI OCCORSI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI | |
| 29 | MALATTIA PROFESSIONALE DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI | |

ALLEGATO I-BIS

| | FATTISPECIE | DECURTAZIONE |
|-----------|--|---------------------|
| | | CREDITI |
| 1 | OMESSA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI | 5 |
| 2 | OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE | 3 |
| 3 | OMESSI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO | 2 |
| 4 | OMESSA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE | 3 |
| 5 | OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA | 3 |
| 6 | OMESSA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO | 2 |
| 7 | MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO | 3 |
| 8 | MANCATA INSTALLAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA SULLA CONSISTENZA DEL TERRENO | 2 |
| 9 | LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI | 2 |
| 10 | PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI | 2 |

ALLEGATO I-BIS

| | FATTISPECIE | DECURTAZIONE |
|----|--|---------------------|
| | | CREDITI |
| 11 | MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE) | 2 |
| 12 | OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO | 2 |
| 13 | OMESSA NOTIFICA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO | 1 |
| 14 | OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAL POSSIBILE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI AI SENSI DELL'ART. 28 | 3 |
| 15 | OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E DA SOSTANZE CHIMICHE | 3 |
| 16 | OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101 | 3 |
| 17 | OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ANNEGAMENTO | 2 |
| 18 | OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI A LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE | 2 |
| 19 | OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI ALL'IMPIEGO DI ESPLOSIVI | 3 |
| 20 | OMESSA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 SETTEMBRE 2011, N. 177 | 1 |

ALLEGATO I-BIS

| | FATTISPECIE | DECURTAZIONE CREDITI |
|-----------|--|---------------------------------|
| 25 | INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, DAL QUALE DERIVI UN'INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CHE IMPORTI L'ASTENSIONE DAL LAVORO PER PIÙ DI 60 GIORNI | 5 |
| 26 | INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA PARZIALE INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO | 8 |
| 27 | INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA ASSOLUTA INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO | 15 |
| 28 | INFORTUNIO MORTALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO | 20 |
| 29 | MALATTIA PROFESSIONALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO | 10 |

Modalità di presentazione della domanda e contenuti informativi della patente

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.

CHI PRESENTA LA DOMANDA?

La patente sarà rilasciata in
formato digitale

**I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 1 DEL TUSL PRESENTANO LA DOMANDA ATTRAVERSO
IL PORTALE DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO - INL**



Art. 27,
co. 1 del
TUSL

**IMPRESSE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (DI
CUI ALL'ART.89, CO.1, LETT. A) DEL TUSL, AD ESCLUSIONE DI COLORO CHE EFFETTUANO
MERE FORNITURE O PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE**

CHI PRESENTA LA DOMANDA?

LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DAL LAVORATORE AUTONOMO, ANCHE PER IL TRAMITE DI SOGGETTO MUNITO DI DELEGA IN FORMA SCRITTA, IVI INCLUSI I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. N. 12/79



- CONSULENTI DEL LAVORO;
- AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI;
- DOTTORI COMMERCIALISTI;
- RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

A

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

B

ADEMPIMENTO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PRESTATORI DI LAVORO, DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL TUSL

C

POSSESSO DEL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ

D

POSSESSO DEL DVR, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

E

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE DI CUI ALL'ART. 17-BIS, COMMI 5 E 6 DEL DLGS N. 241/97, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

F

AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RSPP, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

La precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

A

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

C

POSSESSO DEL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ

E

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE DI CUI ALL'ART. 17-BIS, COMMI 5 E 6 DEL DLGS N. 241/97, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 46 DEL DPR N. 445/2000

*dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dall'interessato e prodotta
in sostituzione delle normali certificazioni per comprovare determinati stati, qualità personali e fatti*

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

B

ADEMPIMENTO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PRESTATORI DI LAVORO, DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL TUSL

D

POSSESSO DEL DVR, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

F

AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RSPP, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000

L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare **INL n° 0000004. 23-09-2024** è comunque possibile presentare, utilizzando il modello (vedasi slide successiva), una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo **dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it**. Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha **efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024** e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritto/a _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.



Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

Alcuni **REQUISITI** sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente **richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi** (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). **Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.**

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI DI CUI AL COMMA 2, INFORMANO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS E IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE – RLST ENTRO 5 GIORNI DAL DEPOSITO

DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, NELLE MORE DEL RILASCIO DELLA PATENTE È COMUNQUE CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, SALVA DIVERSA COMUNICAZIONE NOTIFICATA DA INL

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del **documento equivalente** alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello **attestante il riconoscimento** dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE).

In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

REVOCA DELLA PATENTE

*Fermo restando quanto
previsto dall'art. 21 novies
della L. n. 241/1990
(annullamento d'ufficio)*

LA PATENTE È REVOCATA NEI CASI IN CUI È ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA, IN SEDE SUCCESSIVA AL RILASCIO, LA NON VERIDICITÀ DI UNA O PIÙ DICHIARAZIONI RESE SULLA PRESENZA DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1

CON RIFERIMENTO AL REQUISITO DI CUI AL COMMA 1, LETT. B) OSSIA:
«ADEMPIMENTO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PRESTATORI DI LAVORO, DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL TUSL»,
LA PATENTE È REVOCATA IN CASO DI GRAVE OMISSIONE DELLA FORMAZIONE PRESCRITTA DAL TUSL, OVE
ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA

DECORSI **12** MESI DALLA REVUCA,
L'IMPRESA O IL LAVORATORE AUTONOMO PUÒ CHIEDERE IL RILASCIO DI UNA NUOVA PATENTE

QUALI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI NEL PORTALE PER CIASCUNA PATENTE?

A

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA GIURIDICA, DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE O DEL LAVORATORE AUTONOMO TITOLARE DELLA PATENTE

B

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE LA PATENTE

C

DATA DI RILASCIO E NUMERO DELLA PATENTE

D

PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL MOMENTO DEL RILASCIO

E

PUNTEGGIO AGGIORNATO ALLA DATA DI INTERROGAZIONE DEL PORTALE

F

EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 27, COMMA 8, DEL TUSL

G

EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI AI QUALI CONSEGUENTE LA DECURTAZIONE DEI CREDITI AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 6, DEL DLGS N. 81/2008

CIASCUNO AI FINI E NEI
LIMITI DELLE PROPRIE
FUNZIONI

CHI PUÒ ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI?

I SOGGETTI TITOLARI DI UN INTERESSE QUALIFICATO, IVI INCLUSI:

I TITOLARI DELLA PATENTE O LORO DELEGATI E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS E I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE - RLST

GLI ORGANISMI PARITETICI ISCRITTI NEL REPERTORIO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 1-BIS DEL TUSL

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

I COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili

L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI È CONSENTITO:

SECONDO LE MODALITÀ CHE SARANNO INDICATE DALL'ISPettorato Nazionale DEL LAVORO - INL

NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG.UE 2006/679)

Grazie per l'attenzione

Alessio Toneguzzo